



TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

I Giudici dell'esecuzione,


- visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e il D.L. 8 marzo 2020, n. 11;
- rilevato che l'art. 1, comma primo, D.L. n. 11/2020 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;
- rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma primo, del medesimo Decreto *“Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...”*;
- osservato che, fra le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, il comma secondo dell'art. 2 citato prevede una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, come il

rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali (lettera g);

- ritenuto che la stessa *ratio* non possa che accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività che, seppure svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia), fa intrinsecamente parte dello svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi e i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;
- convenuto, pertanto, di dare disposizioni in ordine alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;


Dispongono

- 1) gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020 devono considerarsi revocati;
- 2) i gestori incaricati delle vendite, in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto, non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti (ovvero richiesta alla Cancelleria di provvedere alla restituzioni delle cauzioni versate sul conto corrente Cauzioni intestato al Tribunale di Oristano);
- 4) in relazione ai predetti esperimenti di vendita i professionisti delegati procederanno ad un nuovo avviso di vendita, alle stesse condizioni del tentativo revocato, individuando una data successiva al 31 maggio 2020;
- 5) in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il 23 marzo e il 31 maggio 2020 si provvederà con successivo decreto sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale;



- 6) gli esperimenti di vendita ancora da fissare saranno fissati per date successive al 31 maggio 2020;
- 7) il termine per il versamento del saldo prezzo, relativamente ad immobili già aggiudicati, deve intendersi sospeso per il periodo 9-22 marzo 2020;
- 8) gli accessi da parte del Custode e tutte le attività di liberazione – anche in corso - sono sospese sino alla data del 22 marzo 2020, tranne ove si riscontri: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 9) gli esperti stimatori non dovranno compiere alcuna attività che comporti contatto con persone o sopralluogo presso il compendio pignorato. I termini di deposito e invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione;
- 10) per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari e presso terzi, verranno rinviate le udienze fissate fino al 22 marzo 2020, comprese quelle di opposizione (non rientranti fra le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g) del citato D.L. n. 11/2020), con la conseguenza che non potranno essere adottati provvedimenti di svincolo o assegnazione delle somme oggetto di pignoramento. Il commissionario IVG dovrà provvedere a revocare i tentativi di vendita fissati fino al 22 marzo 2020 e a individuare nuove date successive al 31 maggio 2020, anche in caso di vendite telematiche;

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con la massima urgenza nel sito internet del Tribunale e nei siti del gestore della pubblicità e del custode giudiziario a cura di tali soggetti, quale provvedimento generale, per le esecuzioni mobiliari, senza necessità di pubblicazione nel PVP per ogni singola procedura in relazione alla quale il tentativo di vendita sia da intendersi revocato (ciò al fine del contenimento dei costi); per le esecuzioni immobiliari, i professionisti delegati provvederanno alla pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE".




Manda alla Cancelleria di inserire il presente provvedimento nei fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti e di trasmetterlo con urgenza all'IVG, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai Presidenti dei rispettivi Ordini professionali di assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti.


Oristano, 9 marzo 2020

I giudici dell'esecuzione

dott.ssa Consuelo Mighela



dott.ssa Paola Bussu



TRIBUNALE CIVILE
ORISTANO
Depositato in Cancelleria oggi:
10 MAR 2020
Cancelliere
Funzionario Ausiliario
Emanuela Manelli

